

Sanzione aggravata per l'avvocato che tradisca il rapporto fiduciario sottraendo subdolamente somme ai propri assistiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

Sanzione aggravata per l'avvocato che tradisca il rapporto fiduciario sottraendo subdolamente somme ai propri assistiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

L'avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista, approfittando delle debolezze psichiche della propria assistita, si era fatto rilasciare procura ad operare sul conto corrente della stessa con l'obiettivo di sottrarle ingenti somme di denaro, che nel frattempo vi aveva fatto appositamente confluire. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione, così aggravata ex art. 22, co. 2, nuovo codice deontologico).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 128